

*GU n. 147 del 26-06-1925*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IL SENATO E LA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO APPROVATO;

NOI ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO  
SEGUE:

ARTICOLO UNICO.

È CONVERTITO IN LEGGE IL R. DECRETO 15 LUGLIO 1923, N.  
1717, PER LA RIFORMA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULLA  
AFFRANCAZIONE  
DEI CANONI, CENSI ED ALTRE PRESTAZIONI PERPETUE,  
COLLE MODIFICAZIONI RISULTANTI DAL TESTO SEGUENTE:

ART. 1.- I CANONI ENFITEUTICI, I CENSI E TUTTE LE ALTRE  
PRESTAZIONI PERPETUE DI QUALSIASI NATURA, POSSONO  
ESSERE AFFRANCATE  
DA CHI NE È DEBITORE, NONOSTANTE PATTO DISPOSIZIONE  
O LEGGE IN CONTRARIO, SALVO QUANTO È DISPOSTO  
NELL'ART. 14.

PARIMENTI POSSONO ESSERE AFFRANCATI I CANONI  
ENFITEUTICI TEMPORANEI.

I PREDETTI CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI, QUANDO  
CONSISTONO IN UNA QUOTA DI PRODOTTI NATURALI,  
POSSONO SEMPRE, A RICHIESTA DI  
CHI VI HA DIRITTO, ESSER RIDOTTI A MISURA ANNUA FISSA.

L'AFFRANCAZIONE E LA RIDUZIONE A MISURA FISSA  
AVRANNO LUOGO SECONDO LE NORME STABILITE NEGLI  
ARTICOLI SEGUENTI, ANCHE SE L'OBBLIGO  
DELLE PRESTAZIONI SIA STATO COSTITUITO  
ANTERIORMENTE ALLA PRESENTE LEGGE.

ART. 2.- AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE LEGGE LE  
PRESTAZIONI, DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, QUALORA  
LA PERPETUITÀ NON NE SIA  
DICHIARATE NEI LORO TITOLI O IN DOCUMENTI CHE NE  
TENGANO LUOGO, SONO CONSIDERATE PERPETUE:

1/A SE NEI TITOLI O DOCUMENTI MEDESIMI NON NE SIA  
ESPRESSA LA DURATA, NÉ QUESTA SIA STATA O POSSA  
ESSERE ALTRIMENTI ACCERTATA;

2/A SE PER LEGGE, PER CONSUETUDINE O PER  
CONVENZIONE, POSSA RICONOSCERSI OBBLIGATORIA LA  
INDETERMINATA RINNOVAZIONE DEL TITOLO  
COSTITUTIVO;

3/A SE SIANO STATE COSTITUITE ALMENO A TERZA  
GENERAZIONE O PER DURATA ALMENO DI 100 ANNI;  
PURCHÈ, AL MOMENTO DELLA AFFRANCAZIONE,  
NEL PRIMO CASO NON SIA ANCORA INIZIATA L'ULTIMA  
GENERAZIONE, E NELL'ALTRO LA DURATA RESIDUALE SIA  
SUPERIORE A 33 ANNI.

ART. 3.- IL PREZZO DI AFFRANCAZIONE SI DETERMINA  
CAPITALIZZANDO SULLA BASE DELL'INTERESSE LEGALE, LA  
SOMMA DOVUTA PER LA PRESTAZIONE  
IN DENARO, OVVERO QUELLA CORRISPONDENTE AL VALORE  
DELLE DERRATE, SE IN QUESTE LA PRESTAZIONE  
CONSISTA.

LA PRESTAZIONE È DETERMINATA DAL TITOLO O DA  
EQUIPOLLENTE DOCUMENTO: IN MANCANZA, IL CAPITALE SI  
DETERMINA SULLA BASE DELLE  
PRESTAZIONI CORRISPOSTE NELL'ULTIMO DECENNIO  
ANTERIORE ALLA AFFRANCAZIONE.

SONO SALVE LE CONVENZIONI CON CUI SI SIA STABILITO IL  
PAGAMENTO DI UN PREZZO INFERIORE; E PER LE ENFITEUSI  
CONCESSE A TEMPO  
DETERMINATO, E NON ECCEDENTE I TRENTA ANNI, SONO  
SALVE ANCHE LE CONVENZIONI CON CUI SI SIA STABILITO IL  
PAGAMENTO DI UN PREZZO  
MAGGIORE, CHE NON DEVE PERÒ NELL'AUMENTO  
ECCEDERE IL QUARTO DEL CAPITALE DETERMINATO A  
NORMA DEI COMMA PRECEDENTI.

ART. 4.- SE LA PRESTAZIONE CONSISTE IN UNA SOMMA DI  
DENARO, LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPONDENTE  
CAPITALE HA LUOGO IN BASE  
ALLA QUANTITÀ NUMERICA DELLA SOMMA STESSA NELLA  
MONETA LEGALE CORRENTE AL MOMENTO  
DELL'AFFRANCAZIONE, QUALUNQUE SIA LA SPECIE  
DELLA MONETA PREVISTA NEL TITOLO O CORRENTE AL  
TEMPO DELLA COSTITUZIONE DI QUESTO.

QUESTA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA QUALORA,  
RISULTANDO DAL TITOLO L'OBBLIGO ESPRESSO DEL  
PAGAMENTO IN UNA DETERMINATA SPECIE  
DI MONETA, CON QUESTA O CON RAGGUAGLIO AD ESSA  
SIANSI FATTI I PAGAMENTI ANNUALI SENZA INTERRUZIONE  
NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.  
IN QUESTO CASO NON AVRÀ LUOGO L'AUMENTO DI CUI  
ALL'ART. 10.

ART. 5.- SE LA PRESTAZIONE CONSISTE IN QUALITÀ FISSA DI  
DERRATE, LA SOMMA CORRISPONDENTE, PER LA  
FORMAZIONE DEL CAPITALE SI  
DETERMINA NELLA MEDIA DEL VALORE DELLE PRESTAZIONI  
CORRISPOSTE NELL'ULTIMO DECENNIO.

SE INVECE CONSISTE IN UNA QUOTA DI DERRATE, PER DETERMINARE LA SOMMA DA CAPITALIZZARE NEL MODO SUDDETTO, DEVE LA QUOTA STESSA ESSER RIDOTTA AD UNA MISURA ANNUA FISSA, CORRISPONDENTE ALLA MEDIA DELLE QUANTITÀ CORRISPOSTE NELL'ULTIMO DECENNIO.

ART. 6.- QUALORA LA MISURA DELLA PRESTAZIONE SIA STABILITA NON IN MODO EGUALE PER TUTTA LA SUA DURATA, MA PROGRESSIVO O DECRESCENTE, LA SOMMA DA CAPITALIZZARE, LA QUANTITÀ FISSA O LA QUOTA DELLE DERRATE SI DETERMINA, RISPETTIVAMENTE, IN BASE ALLA MEDIA DELLE SOMME, DELLE QUANTITÀ E DELLE QUOTE CORRISPOSTE NELL'ULTIMO DECENNIO, SE SI TRATTI DI PRESTAZIONE PROGRESSIVA; IN BASE ALLA MEDIA DELLE SOMME, DELLE QUANTITÀ E DELLE QUOTE CHE SI DOVREBBERO CORRISPONDERE NEL DECENNIO SUCCESSIVO ALLA AFFRANCAZIONE, SE SI TRATTI DI PRESTAZIONE DECRESCENTE.

NELL'ULTIMO CASO, PERÒ LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE DERRATE O DELLA QUANTITÀ DI ESSE CORRISPONDENTE ALLA QUOTA DELLA PRESTAZIONE È FATTA IN BASE ALLA MEDIA DEL DECENNIO PRECEDENTE.

ART. 7.- PER I CANONI DI CARATTERE ENFITEUTICO IN QUALSIASI MODO DIPENDENTI DA UN FONDO DETERMINATO, IL VALORE DELLE DERRATE È ACCERTATO NELLA PROVINCIA DOVE È SITUATO IL FONDO O LA MAGGIORE PARTE DI ESSO, E PER LE ALTRE PRESTAZIONI NELLA PROVINCIA NELLA QUALE L'OBBLIGAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA.

ALL'UOPO OGNI CAMERA DI COMMERCIO PUBBLICHERÀ ANNUALMENTE, IN BASE AI PREZZI CORRENTI NELLA RISPETTIVA CIRCOSCRIZIONE, LA MEDIA DECENNALE DELLE DERRATE PIÙ IN USO. PER LE ALTRE IL VALORE SARÀ FISSATO DAL PREFETTO, SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO, PREVIO PARERE DELLA LOCALE CAMERA DI COMMERCIO.

ART. 8. - IL PREZZO DI AFFRANCAZIONE PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, QUALORA NE SIANO CREDITORI IL DEMANIO O QUALUNQUE ALTRA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, IL FONDO PER IL CULTO, GLI ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI, LE PROVINCE, I COMUNI ED OGNI PERSONA GIURIDICA SOGGETTA A TUTELA GOVERNATIVA, E L'OBBLIGO DELLA PRESTAZIONE SIA ANTERIORE ALLA LEGGE 22 GIUGNO 1905, N. 268, È FISSATO NELLA SOMMA CORRISPONDENTE A 15 ANNUALITÀ, QUANDO DELLA PRESTAZIONE ORIGINARIA, O DI CIASCUNA DELLE PARTI IN CUI QUESTA POSSA ESSERSI DIVISA, NON SUPERA L. 50 ANNUE.

ANCHE IN TALE CASO È DOVUTO L'AUMENTO DI CUI ALL'ART. 10.

RESTANO FERME, IN QUANTO SIANO APPLICABILI, LE FACILITAZIONI CONCESSE DALLA LEGGE 29 GIUGNO 1993, N. 347.

ART. 9. - IL PREZZO DI AFFRANCAZIONE PUÒ ESSERE PAGATO ANCHE MEDIANTE TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO CONSOLIDATO AL 5 PER CENTO, CALCOLATI, PERÒ, AL VALORE REALE: TALE SARÀ RITENUTO QUELLO RISULTANTE, NEL SABATO PRECEDENTE AL CONTRATTO O AL DEPOSITO DEL PREZZO, DALLE LISTE DELLA BORSA DEL LAVORO DEL LUOGO IN CUI DEVE ESEGUIRSI IL PAGAMENTO, OVVERO, IN MANCANZA, DI QUELLA DEL LUOGO PIÙ VICINO.

ART. 10. PER LE PRESTAZIONI IN DENARO, SIANO ENFITEUTICHE O DI QUALUNQUE ALTRA NATURA, DI CUI L'OBBLIGO SIA SORTO ANTERIORMENTE AL 1 GENNAIO 1919, L'AFFRANCATURA, OLTRE IL PREZZO DETERMINATO IN CONFORMITÀ DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, DEVE PAGARE UN SUPPLEMENTO PARI ALLA QUINTA PARTE DEL PREZZO MEDESIMO.

D'ALTRETTANTO È AUMENTATA LA PRESTAZIONE, QUALORA NON SIA AFFRANCATA; L'AUMENTO DECORRE DAL 21 AGOSTO 1923. IN TAL CASO IL PREZZO DELLA EVENTUALE SUCCESSIVA AFFRANCAZIONE È DETERMINATO SULLA PRESTAZIONE COSÌ AUMENTATA SENZA ULTERIORI AUMENTI.

ART. 11. NELLE AFFRANCAZIONI DELLE ENFITEUSI PER LE QUALI SIA DOVUTO UN LAUDEMIO, DEVE PAGARSI AL CONCEDENTE, OLTRE AL PREZZO DI AFFRANCAZIONE, UNA INDENNITÀ, CHE, IN MANCANZA DI SPECIALE PATTUIZIONE È DETERMINATA NELLA METÀ DEL LAUDEMIO STESSO NEL CASO DI ENFITEUSI PERPETUA, E NEI TRE QUARTI NEL CASO DI ENFITEUSI TEMPORANEA.

QUALORA L'AMMONTARE DEL LAUDEMIO DEBBA ESSER DETERMINATO IN RELAZIONE AL VALORE DELL'UTILE DOMINIO SUL FONDO, QUESTO VALORE SARÀ STABILITO, IN CASO DI DISACCORDO TRA LE PARTI, DA UN PERITO NOMINATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, CHE GIUDICHERÀ INAPPELLABILMENTE COME ARBITRO AMICHEVOLE COMPOSITORE.

ART. 12. - QUALORA AL CONCEDENTE O AL CREDITORE SIANO RISERVATI DIRITTI DI GODIMENTO O DI USO IL PREZZO DI AFFRANCATURA, DOVUTO A NORMA DEI PRECEDENTI ARTICOLI, È AUMENTATO IN CORRISPONDENZA DEL VALORE DEI DIRITTI CHE CON L'AFFRANCAZIONE VENGONO A CESSARE.

CORRISPONDENTE AUMENTO SARÀ PURE, QUANDO IL CONCEDENTE O IL CREDITORE ABBA ACQUISTATO DIRITTI CHE AUMENTANO IN MODO PERMANENTE IL VALORE DEL FONDO.

IL PREZZO È INVECE DIMINUITO QUANDO O IL CREDITORE VIENE LIBERATO CON L'AFFRANCAZIONE DA ONERI, CHE SECONDO LA LEGGE DEL TEMPO IN CUI DU COSTITUITO L'OBBLIGO DELLA PRESTAZIONE, SAREBBERO STATI A CARICO DELL'ENFITEUTA O DEL DEBITORE.

GLI STESSI CRITERI SARANNO APPLICATI PER LE COMMUTAZIONE DI CUI ALL'ART. 1.

ART. 13. - PER LE AFFRANCAZIONE DELLE ENFITEUSI TEMPORANEE IL PREZZO DA PAGARSI AL CONCEDENTE PUÒ RICEVERE UN CONGRUO AUMENTO, CHE IN MANCANZA DI ACCORDO FRA LE PARTI È FISSATO DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, PREMESSA LA PERIZIA DEL FONDO E TENUTO CONTO DI OGNI PREGIUDIZIO CHE IL CONCEDENTE STESSO POSSA AVERE.

ART. 14. - NELLE ENFITEUSI DI FONDI RUSTICI LE PARTI POSSONO CONVENIRE LA RINUNCIA AL DIRITTO DI AFFRANCAZIONE PER UN TEMPO NON SUPERIORE A 50 ANNI, SE LA SUPERFICIE DEL FONDO NON SIA MAGGIORE DI 10 ETTARI, E CONCESSIONARIO NE SIA IL DIRETTO COLTIVATORE; NON SUPERIORE A 30 ANNI IN TUTTI GLI ALTRI CASI.

SE È CONVENUTA UNA DURATA MAGGIORE, QUESTA VIENE RIDOTTA AI TERMINI ANZIDETTI.

RESTANO, PER ALTRO, IN VIGORE LE LEGGI SPECIALI CHE CONSENTONO LA RINUNCIA AL DIRITTO DI AFFRANCAZIONE PER UN DIVERSO PERIODO DI TEMPO.

ART. 15. - NELLA PROCEDURA DI AFFRANCAZIONE DELL'ENFITEUSI, L'ATTO STIPULATO TRA IL CONCEDENTE E L'AFFRANCANTE O, IN MANCANZA DI ESSO, LA DOMANDA GIUDIZIALE SI DOVRÀ TRASCRIVERE A NORMA DEGLI ARTICOLI 1936 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE. LA SENTENZA DEVE ESSER ANNOTATA IN MARGINE DELLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE.

PRIMA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE E QUALORA NEL MOMENTO DELLA TRASCRIZIONE DELL'ATTO STIPULATO TRA LE PARTI RISULTINO ISCRIZIONI IPOTECARIE SUL DIRITTO DEL CONCEDENTE, L'AFFRANCANTE DOVRÀ DEPOSITARE NELLA LOCALE CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI IL PREZZO DI AFFRANCAZIONE NELLA MISURA STABILITA DALLA PRESENTE LEGGE.

GLI EFFETTI GIURIDICI DELL'AFFRANCAZIONE RISPETTO AI TERZI SI AVRANNO DALLA DATA DELLA TRASCRIZIONE DELL'ATTO STIPULATO TRA LE PARTI O DALLA DATA DELL'ANNOTAZIONE DELLA SENTENZA. A TALI FORMALITÀ IL CONSERVATORE DELLE IPOTECHE NON POTRÀ PROCEDERE,

OVE LA PARTE CHE CHIEDE LA TRASCRIZIONE O L'ANNOTAZIONE DELLA SENTENZA NON PROVI CHE SIA STATO ESEGUITO IL DEPOSITO A TERMINE DEL PRECEDENTE CAPOVERSO, OPPURE, IN MANCANZA DI ISCRIZIONI IPOTECARIE CHE SIA STATO EFFETTUATO IL PAGAMENTO DEL PREZZO DI AFFRANCAZIONE.

ART. 16. - IN CASO D'ISCRIZIONE IPOTECARIE SUL DIRITTO DEL CONCEDENTE, PROVVEDE ALLA RIPARTIZIONE DEL PREZZO DEPOSITATO IL PRETORE NELLA CUI GIURISDIZIONE TROVASI IL FONDO DA AFFRANCARE O LA MAGGIOR PARTE DI ESSO, PREVIA CITAZIONE DELLE PARTI E DEI CREDITORI IPOTECARI A CURA DEL PIÙ DILIGENTE.

QUALORA SORGANO CONTESTAZIONI, IL PRETORE RIMETTE LE PARTI A UDIENZA FISSA AVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE.

ART. 17. - QUALORA IL DEPOSITO SIA STATO FATTO IN SEGUITO A DOMANDA GIUDIZIALE DI AFFRANCAZIONE, E NON RISULTINO ISCRIZIONI IPOTECARIE, IL DEPOSITO STESSO SARÀ RITIRATO DAL CONCEDENTE MEDIANTE PRESENTAZIONE DEL DECRETO DI SVINCOLO EMESSE DAL PRETORE, IN BASE AL CERTIFICATO DEL CONSERVATORE DELLE IPOTECHE.

SE, AL CONTRARIO, ESISTANO ISCRIZIONI IPOTECARIE, IL DEPOSITO SARÀ SVINCOLATO DAI CREDITORI, MEDIANTE PRESENTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIPARTIZIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, E POI ANCHE DAL CONCEDENTE PER LA EVENTUALE ECCEDENZA.

ART. 18. LE SPESE DI AFFRANCAZIONE SONO A CARICO DELL'AFFRANCANTE, ECCETTO QUELLE CHE DIPENDONO DAL PROCEDIMENTO RESO NECESSARIO DALLE ISCRIZIONI IPOTECARIE SUL DIRITTO DEL CONCEDENTE, PER LE QUALI SI PROCEDE A TERMINI DEGLI ARTICOLI 370 E SEGUENTI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 19. - SE LA PRESTAZIONE NON SUPERA IL VALORE DI L. 10, GLI ATTI DELL'AFFRANCAZIONE, SIA IN VIA GIUDIZIARIA CHE CONTRATTUALE, SONO ESENTI DALLE TASSE DI BOLLO, DI REGISTRO, IPOTECARIE E DI VOLTURA CATASTALE.

SE LA PRESTAZIONE SUPERA IL VALORE DI L. 10, MA NON DI L. 100, GLI ATTI MEDESIMI SONO SOGGETTI ALLA METÀ DELLE TASSE DI BOLLO, DI REGISTRO, IPOTECARIE E DI VALUTA CATASTALE.

NEI CASI SOPRA INDICATI, GLI ONERI O COMPENSI DOVUTI AL NOTAIO O ALTRO PUBBLICO UFFICIALE CHE PRESTI LA SUA OPERA NEGLI ATTI DI AFFRANCAZIONE, SONO RIDOTTI NEL PRIMO CASO AD UN QUARTO, NELL'ALTRO ALLA METÀ DI QUELLI STABILITI DALLE

RISPETTIVE TARIFFE.

ART. 20. - IL GOVERNO DEL RE È AUTORIZZATO AD EMANARE LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E OGNI ALTRA DISPOSIZIONE OCCORRENTE PER L'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, NONCHÉ A COORDINARE LA MEDESIMA CON LE ALTRE LEGGI VIGENTI.

ART. 21. - LA PRESENTE LEGGE ENTRERÀ IN VIGORE NEL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.

ORDINIAMO CHE LA PRESENTE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A ROMA, ADDÌ 11 GIUGNO 1925  
VITTORIO EMANUELE  
MUSSOLINI - ROCCO - DÈ STEFANI - NAVA.  
VISTO, IL GUARDASIGILLI: ROCCO.